



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 2 agosto 2019

Prot.2440/CG/df

Pag. 1 di 2

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Alle Organizzazioni di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: MIUR – Uff. V nota n. 16542 del 22 luglio 2019 – Valutazione diplomi per l'accesso agli esami di abilitazione all'esercizio delle libere professioni - circolare.

L'Ufficio V del MIUR ha inviato una nota diretta al Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, nella quale invita il *“Collegio in indirizzo ad una più attenta applicazione di quanto indicato nell'Ordinanza che elenca correttamente in modo distinto i diversi titoli di studio di istruzione, avendone valutato l'ammissibilità per l'accesso all'esame di Stato”*.

La nota afferma che *“è stato rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale a un candidato in possesso del diploma di Geometra conseguito in vigenza del vecchio ordinamento”*. La questione nasce dall'errore di un istituto tecnico, che ha emesso un certificato di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale edile, indicando, accanto al titolo professionale di perito industriale edile, quello di “geometra” scritto tra parentesi, riferendosi con ogni probabilità al titolo di studio posseduto al momento di presentazione del candidato agli esami di Stato.

Nell'occasione l'Ufficio V ha cercato di definire regole generali sui titoli di studio validi per l'ammissione agli esami di Stato, con una impostazione di carattere restrittivo non giustificata dalle norme che regolano l'equipollenza dei titoli.

La nota è stata poi utilizzata dal Consiglio Nazionale dei Geometri per una circolare indirizzata ai propri Collegi Provinciali nella quale si continua a non tenere in considerazione l'aspetto dell'equipollenza dei titoli di studio.

Per una corretta interpretazione della materia, desideriamo quindi ribadire che, come ampiamente illustrato con le nostre precedenti comunicazioni, nulla è mutato rispetto alla possibilità di ammettere agli esami di Stato di perito industriale edile candidati in possesso di diplomi di valore equipollente al diploma CAT (tra cui, ovviamente, quello di geometra conseguito in vigenza del vecchio ordinamento).

Difatti anche la nota dell'Ufficio V del MIUR richiama, senza contestarlo, il parere del MIUR - Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Ufficio di Gabinetto, con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015, dell'Ufficio Legislativo, si dichiara *“favorevole all'equipollenza dei nuovi diplomi a quelli del vecchio ordinamento ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione. Ciò argomentando da*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 2 agosto 2019

Prot.2440/CG/df

Pag. 2 di 2

quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 88 del 2010, per quanto riguarda i diplomi di istruzione tecnica".

Per quanto sopra, considerata la perdita della “specificità” del titolo di studio di istruzione tecnica, unitamente all’affermata equipollenza dei nuovi diplomi a quelli del previgente ordinamento, ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione per le professioni di perito agrario, geometra e perito industriale, il diploma secondario superiore di “geometra”, conseguito in vigenza del vecchio ordinamento, è semplicemente un diploma equipollente al “diploma di istruzione tecnica” con indirizzo CAT, ai sensi del D.P.R. n. 88/2010 e, quindi, può essere considerato titolo di studio valido per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti, ai fini dell’accesso agli esami di abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale nella specializzazione in “edilizia”.

Per l’effetto, quindi, nulla cambia circa le modalità di ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale in edilizia, quando i candidati dichiarino di aver conseguito il titolo di studio equipollente al diploma di istruzione tecnica superiore, di cui al D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, afferente al settore “Tecnologico” indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio (CAT), che il DPR all’Allegato d) art. 8 comma 1 fa confluire nella specializzazione di perito industriale in edilizia e che l’ordinanza ministeriale annovera tra i titoli di studio validi per essere ammessi agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale in edilizia (art. 1 ordinanza n. 373 del 24.4.2019).

Anzi, proprio per il tenore delle note in circolazione, Vi invitiamo a vigilare affinché nessuna delle costituenti commissioni d’esame venga tratta in errore confondendo la sostanza dell’equipollenza dei due titoli, adottando comportamenti difformi rispetto a quanto ampiamente argomentato dal nostro Consiglio e lesivi dei diritti dei candidati.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Giampiero Giovannetti)

IL PRESIDENTE
(Claudio Guasco)